

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 164

4 luglio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA BORTOLAZZI

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

Oggetto consiliare n. 2656

RELAZIONE

Il presente progetto di legge nasce dalla consapevolezza delle disastrose conseguenze provocate, all'interno dei nuclei familiari, dagli incidenti mortali sul lavoro, fenomeno sociale, di rilevante gravità, che ha assunto ritmi e numeri di un bollettino di guerra.

In questi ultimi anni si registra un forte impegno, da parte di tutti gli Enti ed Istituzioni preposti e competenti in materia (INAIL, Ministero del Lavoro, Regioni, ecc.), sul fronte della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, purtroppo le cronache continuano a fornire notizie di incidenti anche mortali, evidenziando una realtà intollerabile ed un prezzo troppo caro, in termini di vite umane, per il nostro Paese.

Tanto è stato fatto, tantissimo rimane da fare, per arginare questo triste fenomeno e le sue inevitabili conseguenze dannose in termini di vite umane, di malattie invalidanti e di costi sociali.

È un bilancio drammatico, un triste record negativo, visto che il numero dei morti per incidenti sul lavoro, nel mondo, supera, o quasi, i morti per guerre o per incidenti stradali. Una brutta gara, nella quale l'Italia in Europa, e l'Emilia-Romagna in Italia, si distinguono in termini negativi.

Nel 2006 i dati, non ufficiali, indicano 1.280 morti mentre le cronache parlano di oltre trenta morti nei primi tre mesi dell'anno.

In tale contesto s'inserisce la presente legge che, senza incidere sulle competenze statali e regionali in materia, sposta l'attenzione del legislatore regionale, dalla specificità della materia "lavoro", alle conseguenze degli incidenti sul lavoro. Tali incidenti, in maniera diretta o indiretta, vanno ad incidere sul versante sociale e dell'istruzione, su diritti primari costituzionalmente garantiti, quali lo studio e la formazione.

Il testo di legge proposto intende mettere in campo strumenti finalizzati ad assicurare un concreto sostegno e dare una prima risposta alle conseguenze di tale fenomeno sociale.

Le iniziative previste a carico del fondo regionale vanno incontro alle difficoltà e ai gravi disagi vissuti dai familiari delle vittime che, oltre al dolore dal punto di vista affettivo, si vedono mancare una fonte di reddito, a volte l'unica. Conseguenza di ciò è l'inevitabile contrazione delle proprie spese a discapito, fra l'altro, di quelle destinate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, all'istruzione e alla formazione che, in situazio-

ni di particolari difficoltà, sono sacrificate a vantaggio di altre esigenze primarie.

In tale situazione il contributo che il legislatore regionale può dare è quello di garantire la generale fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, del servizio scolastico e formativo, concorrendo agli oneri che questo comporta, a favore dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro in difficoltà economica e con redditi sotto la soglia all'uopo determinata.

Nel progetto di legge il riconoscimento dei contributi, riferito alle spese per lo studio e la formazione professionale, è ancorato fra gli altri requisiti anche all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pertanto la disciplina affrontata rientra, sicuramente, nell'ambito delle politiche sociali, del diritto allo studio e alla formazione di competenza regionale, non incidendo su norme generali né sulla fissazione di livelli mini-

mi essenziali di prestazioni rientranti nella competenza statale.

L'esigenza di avviare iniziative concrete per venire incontro ai disagi vissuti dai familiari delle vittime d'incidenti sul lavoro, è stata avvertita anche dal legislatore nazionale che, consapevole di tale grave fenomeno sociale ha previsto, nella Legge finanziaria 2007, un Fondo per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, stanziando le necessarie risorse per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Le risorse previste nel presente progetto di legge, a favore dei redditi più bassi, sono aggiuntive, ad eventuali altri fondi, e specificamente destinate ad un sostegno organizzato per garantire, ai figli delle vittime, un effettivo diritto allo studio ed al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso un completo percorso educativo, scolastico e formativo che eviti rischi di abbandono o dispersione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

Art. 2 *Istituzione del fondo*

1. La Regionale per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formative dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.

2. Le risorse del fondo, di cui al comma 1, possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

Art. 3 *Requisiti d'accesso al fondo*

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dalla presente legge, i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- status di figlio di genitore deceduto sul lavoro;
- età non superiore a venticinque anni;
- residente in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;
- iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, o corso di formazione professionale;
- reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.

2. Il diritto di cui al comma 1, trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico 1124/65.

Art. 4 *Spese finanziabili*

1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, e

corsi di formazione professionali, svolti da Enti pubblici, di seguito indicate:

- tasse d'iscrizione;
- rette di frequenza;
- acquisto libri di testo;
- acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
- servizio mensa;
- abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

2. Per i richiedenti iscritti a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole, università o corsi di formazione professionale, pareggiate, parificate e private, legalmente riconosciute, il rimborso non potrà comunque eccedere l'importo equivalente previsto per l'iscrizione e la frequenza presso scuole statali, comunali o Enti pubblici.

3. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio.

Non sono comunque rimborsabili, le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, e questo non sia stato esercitato.

Art. 5 *Modalità e criteri di erogazione*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6 *Limiti temporali*

1. I contributi, previsti dagli articoli precedenti, sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di

quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione

Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Per annotazioni
